

Ordinanza municipale

Concernente la tassa d'uso delle canalizzazioni

Risoluzione n. 359 del 16 gennaio 2017

Il Municipio di Stabio

richiamati:

- l'art. 37 del Regolamento comunale delle canalizzazioni;
- l'art. 110 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA)
- l'art. 192 della Legge organica comunale;

emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Tassa d'uso

1. La tassa d'uso delle canalizzazioni è fissata a Chf. 1.23 per ogni m³ d'acqua misurata al contatore o valutata da captazioni in proprio.¹
2. In aggiunta alla tassa indicata verrà computata l'IVA dell'8%.
3. La tassa è dovuta dal proprietario dello stabile o del fondo allacciato ed è pagabile entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio da parte dell'Ufficio cassa e contabilità. Trascorso tale termine decorre un interesse di mora del 5%.

Art. 2 Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'Autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme previste dalla Legge di procedura per le cause amministrative.

¹ Modificato con risoluzione no. 656 del 18 settembre 2017

Art. 3 Pubblicazione

Contro le disposizione contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC dal 18 gennaio 2017 per un periodo di 30 giorni, può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

Art. 4 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni saranno applicate a partire dal 1° gennaio 2017.

Art. 5 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza viene abrogata l'Ordinanza concernente la tassa d'uso delle canalizzazioni del 18 aprile 2012.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti